

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21608 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 04/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5588-2018 proposto da:

NDIAYE YAYA SAMBA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIRRENO 144, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO BOSCAINO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Rilevato che:

Ndiaye Yaya Samba ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto emesso dal Giudice di pace di Roma, depositato il 13 luglio 2017, che ha rigettato il ricorso del richiedente avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 14 febbraio 2013;

il Ministero dell'interno ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione dell'art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 – il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia tenuto conto della circostanza che l'impugnato decreto di espulsione del 14 febbraio 2013 era stato emesso dal Prefetto per violazione dell'ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato, emesso in data 17 settembre 2012, in stretta consequenzialità con il primo provvedimento di espulsione, reso – nella stessa data del 12 settembre 2012 – nei confronti del Samba, ma poi annullato dal Giudice di pace di Roma, con provvedimento dell'1 marzo 2013;

Ritenuto che:

in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero sia obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno, o di altro titolo di permanenza nel territorio nazionale, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del Questore trattandosi di

sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo (Cass., 22/06/2016, n. 12976; Cass. Sez. U., 16/10/2006, n. 22217);

Rilevato che:

nel caso concreto, il Giudice di pace ha accertato che il Samba era stato espulso una seconda volta il 14 febbraio 2013, dopo l'annullamento della prima espulsione avvenuta il 17 settembre 2012, poiché si era trattenuto sul territorio nazionale in violazione dell'ordine del Questore emesso nella stessa data di tale ultimo provvedimento, e che il medesimo «non aveva regolarizzato la sua permanenza sul territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche»;

di conseguenza, il secondo decreto di espulsione costituiva un provvedimento vincolato, stante l'insindacabilità, da parte del giudice ordinario, dell'ordine del Questore che - in assenza di permesso di soggiorno, o di altro titolo di permanenza nel territorio nazionale - aveva ordinato allo straniero di abbandonare il territorio stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

Ritenuto che:


pertanto, il proposto ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 05/06/2018.


Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale